

Prot. n. 5425

Il giorno 12 settembre 2019 l'Amministratore Unico di I.R.E. S.p.A., in forza dei poteri allo stesso attribuiti dallo Statuto sociale, ha assunto la seguente:

### DETERMINAZIONE

**"APPROVAZIONE DELLA RETTIFICA DEGLI ATTI DI GARA NONCHE' DELLA PROROGA PER LA PRESENTAZIONE DI OFFERTE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI: REDAZIONE DELLA SCHEDA TECNICA EX ART. 16 DEL D.M. 154/2017, DELLA VERIFICA PREVENTIVA DI INTERESSE ARCHEOLOGICO, DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, DEL PROGETTO ESECUTIVO COMPRENSIVO DI DEFINITIVO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, DEGLI INTERVENTI COMPRESI NEL PROGRAMMA INTEGRATO PER LA VALORIZZAZIONE DEL TEATRO CHIABRERA E LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI PIAZZA DIAZ DEL COMUNE DI SAVONA" - CUP C53G18000100006 - CIG 79891062D5**

Premesso che:

- in data 1 agosto 2019 sono stati approvati con determinazione prot. n. 4637 gli atti di gara della procedura in oggetto;
- in data 5 agosto 2019 è stato pubblicato il bando di gara sulla GURI n. 91;
- in data 12 settembre 2019 prot. n. 5381 è pervenuta al RUP, a mezzo pec, da parte di un operatore interessato alla presentazione di un'offerta, la richiesta di annullamento in autotutela della disposizione dell'art. 3.5 "Offerta Tecnica" del Disciplinare di gara con riferimento al sub-criterio 1 "*professionalità ed adeguatezza dell'offerta*", sub-elemento 1.a, in cui è stato previsto il limite di cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando per i servizi svolti dai concorrenti da indicarsi per la valutazione dell'Offerta tecnica;
- l'operatore segnalava l'incongruità di tale previsione rispetto al Bando tipo n. 3 (*recante "Disciplinare di gara per l'affidamento con procedura aperta di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore a 100.000 euro*) e relativa Nota Illustrativa nonché delle Linee guida ANAC n. 1 recentemente modificate ed entrate in vigore dal 28 giugno 2019;

Considerato che:

- nelle premesse del Bando tipo n. 3 (adottato con da ultimo, con delibera 31/7/2018 n. 723, efficace dal 16/8/2018) è previsto che "*Le parti del presente Disciplinare-tipo,*

*indicate con carattere normale, rappresentano l'ipotesi base di formulazione, vincolanti nel senso indicato nella Nota illustrativa";*

- nella Nota Illustrativa del Bando tipo n. 3 è previsto che *"Con riferimento al parametro A (professionalità e adeguatezza dell'offerta) la stazione appaltante dovrà richiedere al concorrente di descrivere i servizi relativi agli interventi ritenuti significativi della propria capacità e affini a quelli oggetto dell'affidamento svolti lungo tutto l'arco della sua vita professionale. La stazione appaltante è, altresì, libera di specificare, se ritenuto opportuno e/o necessario, gli elementi che il concorrente deve descrivere ai fini della valutazione dell'offerta tecnica, in base alle proprie specifiche esigenze";*
- da ultimo, con delibera del Consiglio dell'ANAC 15/5/2019 n. 417, è stata modificata la parte VI, punto 1.1, lett. a) delle Linee Guida n. 1 ed è stato eliminato il riferimento al periodo di dieci anni antecedenti al bando per il criterio in parola;
- dal combinato disposto delle modifiche apportate emergerebbe la possibilità per i candidati, a differenza di quanto indicato nel Disciplinare di gara, di illustrare in sede di offerta servizi relativi a interventi ritenuti significativi della propria capacità e affini a quelli oggetto dell'affidamento svolti lungo tutto l'arco della vita professionale;

Tenuto conto che:

- è interesse della Stazione Appaltante che vi sia la più ampia partecipazione alla procedura di gara in oggetto riconducendo gli atti di gara a quanto è previsto nella Nota illustrativa del Bando tipo n. 3, per quanto derogabile dalla Stazione Appaltante ex art. 71 del D. Lgs. 50/2016;
- a tal fine si rende pertanto necessario procedere ad una rettifica degli atti di gara nella misura in cui questi prevedano limiti temporali alla presentazione di servizi affini a quelli oggetto dell'appalto nell'Offerta tecnica;
- stante la tipologia sostanziale della rettifica, ai sensi dell'art. 79 del D. Lgs. 50/2016, e in considerazione che la suddetta si colloca in una data imminente al termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione, è opportuno procedere ad una proroga del termine previsto assegnando un termine congruo in considerazione della stessa modifica;

Per tutto ciò premesso e considerato:

## IL RUP PROPONE

- di procedere con la rettifica dei documenti di gara nei limiti di quanto sopra e conseguentemente modificare il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al 25 settembre 2019 h. 10:00.

Il RUP

Arch. Teodora Buzzanca

*(documento firmato digitalmente)*

L'Amministratore unico di I.R.E. S.p.A., in forza dei poteri allo stesso attribuiti dallo Statuto sociale, vista la proposta del RUP

## DETERMINA

1. per le motivazioni di cui in premessa, di procedere con la rettifica degli atti di gara eliminando dagli stessi i limiti temporali dei criteri di valutazione previsti in relazione alla presentazione di servizi affini a quelli oggetto dell'appalto nell'Offerta tecnica;
2. conseguentemente di modificare il termine per la presentazione delle domande di partecipazione assegnando il termine del 25 settembre 2019 alle h. 10:00 per la presentazione delle offerte;
3. di dare atto che in considerazione dell'ormai imminente scadenza del termine di presentazione dell'Offerta originariamente previsto, gli operatori economici che nel frattempo avessero già inviato l'offerta potranno ritirarla ed eventualmente sostituirla;
4. di modificare i medesimi atti di gara nella data della seduta pubblica del 25 settembre 2019 alle h. 11:00;
5. di dare mandato al RUP e agli Uffici competenti, per quanto necessario, ai fini della pubblicazione.

L'Amministratore Unico

(Avv. Alberto Pozzo)

*(documento firmato digitalmente)*